

Relazione illustrativa alla proposta di legge

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r.24/2009. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

La presente proposta di legge, si rende necessaria per rispondere alle seguenti esigenze.

Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, è necessario definire in modo esplicito le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione di cui all'articolo 125 della l.r.65/2014, riconducendole alla fattispecie delle varianti semplificate e di conseguenza integrarne i contenuti.

Si è reso, infatti, necessario chiarire taluni aspetti del procedimento che non risultavano chiari, come emerso nelle prime applicazioni della disciplina.

A tal fine si è proceduto alle relative modifiche degli articoli 125 e 126 della l.r.65/2014.

Per esigenze di parità di trattamento, è necessario assicurare a tutti i membri della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione, qualora esterni all'amministrazione regionale. Pertanto si è proceduto alla modifica dell'articolo 153 ter della medesima legge regionale.

Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, si rende necessario prorogare alla data del 31 dicembre 2018 la scadenza per la presentazione della SCIA o del permesso di costruire relativamente agli interventi previsti dalla l.r. 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente). Di conseguenza è necessario procedere con urgenza alla modifica del termine di vigenza della l.r.24/2009, in quanto il termine previsto in tale legge regionale è prossimo alla scadenza.

Tuttavia, in ragione del carattere di straordinarietà della l.r.24/2009, comunque ormai da tempo in vigore, e alla luce del monitoraggio sull'applicazione di tale legge regionale, si rileva che essa ha già prodotto i suoi effetti.

Pertanto, è necessario avviare il suo progressivo esaurimento, favorendo il conseguimento delle finalità di incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione urbanistico-edilizia dei comuni.

Al fine di favorire un graduale esaurimento della l.r.24/2009, si ritiene di stabilire la proroga al 31 dicembre 2018, non ulteriormente reiterabile, delle misure previste nella l.r.24/2009, stabilendo al contempo che, qualora i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premialità nell'ambito della disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti urbanistici, tali comuni possano escludere, dandone espressamente atto, l'applicazione della l.r.24/2009 nel proprio territorio.

Nella PDL, sono inoltre previste disposizioni per consentire il completamento del programma di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n.510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno), attraverso la possibilità di subentro dei comuni per la realizzazione degli interventi non ancora avviati, in considerazione delle difficoltà per le amministrazioni provinciali e per la città metropolitana alla luce anche di quanto previsto nella l.r. 22/2015.

La presente proposta di legge è così articolata.

Il Capo I prevede “Disposizioni per gli interventi di rigenerazione urbana”.

L'articolo 1 della PDL contiene “Disposizioni per gli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della l.r.65/2014”.

Si definiscono in modo esplicito le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione e se ne integrano i contenuti al fine di dare maggiore efficacia alle disposizioni di legge sulla rigenerazione urbana.

Inoltre vengono esplicitati i raccordi con la normativa in materia di espropri e si definisce che l'approvazione dell'atto di ricognizione costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio (**articolo 1 della PDL**) mentre, l'approvazione del piano di intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità (**articolo 2 della PDL**).

Nello specifico, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 125 della l.r.65/2014 prevedendo per l'approvazione dell'atto di ricognizione delle aree oggetto di rigenerazione urbana, il procedimento della variante semplificata allo strumento di pianificazione urbanistica comunale vigente stabilito all'articolo 32 della l.r.65/2014, specificando i contenuti dell'atto di integrazione con i seguenti ulteriori elementi:

- un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare, in quanto tale documento potrebbe costituire un quadro di riferimento strutturato utile sia per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti privati sia per l'individuazione delle diverse fonti di finanziamento;
- le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101 della l.r. 65/2014;
- le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all'articolo 126 della l.r. 65/2014.

Il Capo II della PDL prevede modifiche alla l.r.65/2014 e attribuzione del gettone di presenza e del rimborso spese a tutti i membri esterni della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.

In tal senso, l'articolo 3 prevede la modifica all'articolo 153 ter della legge regionale 65/2014 che disciplina la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, garantendo al membro esterno nominato in qualità di presidente della commissione medesima le condizioni già fissate per i membri di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 della medesima disposizione.

Al **Capo III della PDL** recante misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali, **l'articolo 4** prevede la modifica dell'articolo 7 della l.r.24/2009 con cui viene prorogato il termine previsto per la presentazione delle SCIA alla data del 31 dicembre 2018.

Inoltre, **l'articolo 4 della PDL** inserisce un nuovo comma (comma 2bis) all'articolo 7 della l.r.24/2009 che stabilisce che, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione i comuni possano prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l'applicazione della presente legge nel territorio di competenza.

Con **l'articolo 5 della PDL**, al fine di assicurare la realizzazione di opere e interventi di competenza delle province e città metropolitana, previsti nell'ambito dell'accordo di cui alla delibera

di Giunta regionale n.510 del 16 giugno 2014 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio di rilevanza regionale “Sistema fluviale dell'Arno”), stipulato ad ottobre del 2014, per le quali è previsto un cofinanziamento da parte della Regione, è consentito il subentro dei comuni nella realizzazione delle opere e degli interventi non ancora avviati; in tal caso i comuni interessati subentrano, previo accordo con la provincia interessata e la Regione nella gestione delle risorse già impegnate e non liquidate dalla Regione in favore delle province e città metropolitana.

Nel **Capo IV della PDL** ci sono le disposizioni finali.

Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore (**articolo 6 della PDL**) il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).